



COMUNE DI TREGNAGO

PROVINCIA DI VERONA

Piazza A.Massalongo n. 1 – 37039

Tel. 045/7808127 – 7808035 Fax 045/6500040



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
INDENNITA' RISARCITORIA A SEGUITO DI OPERE OGGETTO
DI CONDONO EDILIZIO SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 164 DEL
D.LGS. 29.12.1999 N. 490**

Approvato con delibera Consiliare n. 55 del 27.11.2011

INDICE

| | |
|--------------|--------|
| Art. 1..... | pag. 3 |
| Art. 2 | pag. 3 |
| Art. 3 | pag. 3 |
| Art. 4..... | pag. 4 |
| Art. 5 | pag. 4 |
| Art. 6..... | pag. 5 |
| Art. 7..... | pag. 5 |
| Art. 8 | pag. 5 |
| Art. 9 | pag. 5 |

ART. 1

L'indennità risarcitoria di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23/12/1996 n. 662, come integrato con D.L. del 31/12/1996 n. 669, convertito con modificazioni con legge n. 30 del 28.2.1997, prevista dall'art. 15 della legge 29.6.1939 n. 1497 (ora art. 164 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999) e dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26.9.1997, per opere abusive eseguite nelle aree sottoposte alle disposizioni della stessa legge n. 1497/39, del Decreto Legge n. 312/85 convertito con modificazioni dalla legge n. 431/1985 (disposizioni ora ricomprese nel T.U. approvato con D.Lgs. n. 490/1999), oggetto di condono edilizio, sia ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47, che della legge 23.12.1994 n. 724 e successive integrazioni e modificazioni, si applica, sia che la concessione o autorizzazione in sanatoria sia già stata rilasciata, sia che i procedimenti di sanatoria non siano stati definiti.

ART. 2

Sono esclusi dall'applicazione dell'indennità risarcitoria, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 26.9.1997, sopra richiamato, gli interventi realizzati abusivamente nelle aree vincolate di cui sopra, riguardanti opere interne e gli interventi di cui all'art.152 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 490/1999, ancorchè oggetto di parere.

ART.3

L'indennità risarcitoria, in presenza del condono da rilasciare o già rilasciato, per le violazioni sopra richiamate, è determinata in via definitiva in base ai criteri, termini e modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 26.9.1997 citato, individuando convenzionalmente la rendita catastale rivalutata su cui calcolare l'indennità medesima, in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{VALORE D'ESTIMO CATASTALE}}{\text{SUPERFICIE TOTALE DOPO L'ABUSO}} = \frac{\text{X}}{\text{SUPERFICIE DELL'OPERA ABUSIVA}}$$

Le superfici suddette sono computate in conformità ai parametri di cui agli artt. 2 e 3, del Decreto Ministeriale 10.5.1997, pubblicato nella G.U. n. 146 del 31.5.1977.

La formula indicata va applicata anche nei casi di opere abusive nelle quali siano prevalenti le modificazioni interne rispetto a quelle comportanti alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, e sempre nei casi in cui non vi sia incremento di superficie o volume urbanistico. In tali casi la superficie dell'opera abusiva è quantificata con riferimento ai locali interessati da alterazioni dell'aspetto esteriore. Nel caso di abusive modificazioni della destinazione d'uso, fermo restando quanto precede, la rendita catastale rivalutata su cui applicare la formula, è data dalla differenza tra quella risultante tra la precedente e la nuova destinazione.

ART.4

I minimi previsti dal comma 2, dell'art. 3, del più volte citato Decreto ministeriale per le tipologie di abuso, di cui alla tabella allegata alla legge 28.2.1985, n. 47, sono stabiliti come segue:

- per la n. 4 in L. 1.000.000
- per la n. 5 in L. 750.000
- per la n. 6 in L. 500.000

e sono altresì stabiliti i seguenti minimi:

- per la tipologia 1, L. 1.100.000=, per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.150.000= per gli interventi non conformi alle norme di tutela;
- per la tipologia 2, L. 1.050.000=, per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.100.000= per gli interventi non conformi alle norme di tutela;
- per la tipologia 3, L. 1.000.000=, per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.050.000= per gli interventi non conformi alle norme di tutela;

ART. 5

Relativamente agli abusi edilizi in tipologia 1,2 e 3, nel caso in cui la rendita catastale rivalutata non sia definitiva si stabilisce che:

- a) se la richiesta di accatastamento è avvenuta dopo il 30.06.1996 (data di entrata in vigore del sistema informatico denominato "DOCFA", in base al quale la richiesta di accatastamento all'Ufficio del Territorio deve essere accompagnata da una relazione tecnica a firma del professionista abilitato, che attribuisce una rendita provvisoria su criteri oggettivi), l'indennità verrà determinata in via provvisoria, salvo conguaglio a rendita definitiva attribuita, fermi restando i minimi di cui all'art. 4, ed i criteri e modalità applicative di cui all'art. 3;
- b) se invece la richiesta di accatastamento è antecedente all'1.7.1996 e non vi sia alcuna rendita provvisoria calcolata o attribuita, si darà luogo alla richiesta di un'indennità risarcitoria provvisoria, corrispondente ai minimi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, salvo conguaglio. Anche in tal caso si provvederà al conguaglio secondo la determinazione dell'indennità, con le modalità di cui ai precedenti articoli 1,2, e 3 a rendita definitiva attribuita. E' facoltà dell'ufficio comunale competente, determinare, avvalendosi dei criteri e dei programmi distribuiti dal Ministero delle Finanze, la rendita catastale rivalutata presunta in caso di opere abusive di rilevante entità, quando i minimi sanzionatoria di legge sono ampiamente superati. La predetta determinazione si deve comunque notificare con la formula "salvo conguaglio".

In ogni caso le sanzioni saranno applicate, anche con riferimento ai minimi per le tipologie da 4 a 7, per ogni singola unità immobiliare.

Nel caso in cui le opere abusive eseguite nell'unità immobiliare oggetto di sanatoria, ricadano, o siano state sanate in diverse tipologie d'abuso, la sanzione, anche con riferimento ai minimi, sarà calcolata con riferimento all'ipotesi di violazione più grave, in relazione alla modifica dello stato dei luoghi e all'aspetto esteriore degli edifici.

ART. 6

Nel caso il parere di compatibilità paesaggistico-ambientale sulle opere in sanatoria sia, o sia stato, negativo e sia, o sia stato, rilevato conseguentemente danno ambientale, ma tale danno non appaia tale da rendere l'opera eseguita assolutamente non compatibile con l'interesse pubblico sotteso al vincolo medesimo, e quindi non sia opportuno procedere alla demolizione, ma, come previsto espressamente dall'art. 164, 1° comma del T.U., approvato con D.Lgs. n. 490/1999, si da disporre il "pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione..." su istanza di parte, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il parere della Commissione Edilizia Integrata, potrà stabilire che l'indennità medesima venga applicata, non con i criteri di cui all'art. 3, ma mediante specifica stima redatta dai competenti uffici comunali, che tenga conto di quanto espressamente previsto dall'art. 8, della L.R. 31.10.1994, n. 63 e relative direttive regionali, nonché dall'art. 2, del D.M. 26/9/1997 e il cui importo da versare non sia comunque inferiore ai minimi previsti al precedente art. 4 del presente Regolamento.

ART.7

In caso di versamento dell'indennità risarcitoria di cui al presente Regolamento, di importo superiore a L. 2.500.000= potrà essere concessa, su espressa domanda del debitore, la rateizzazione in 5 (cinque) rate trimestrali anticipate di pari importo, con l'applicazione, per gli importi rateizzati successivi alla prima rata, dell'interesse legale rapportato a mese. Si applicheranno altresì, gli interessi legali sulle somme e sulle rate versate oltre i termini stabiliti.

ART.8

Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data della notifica del decreto di irrogazione. Il mancato o il ritardato pagamento dell'indennità risarcitoria nel termine che precede, o delle rate, comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

ART. 9

Non dovranno essere riscossi crediti per sanzioni o interessi di importo inferiore a Lire 20.000=.